

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2103

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUINTIERI

Annunziata il 17 luglio 1951

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 16 della legge 24 febbraio 1951, n. 84, ha modificato il 2° comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sostituendo alla precedente formulazione: « L'elezione (del sindaco) non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei *consiglieri assegnati* al comune ed a maggioranza assoluta di voti », questa altra: « L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei *consiglieri in carica*, ed a maggioranza assoluta di voti ».

Come si vedè non si è fatto altro che sostituire i due terzi dei *consiglieri assegnati* al comune con i due terzi dei *consiglieri in carica*, e non si è per nulla provveduto ad eliminare le controversie cui ha dato luogo l'applicazione del citato articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

Infatti alcuni consigli comunali hanno ritenuto di potere indire la seconda convocazione non solo nel caso di mancata elezione del sindaco per non essersi raggiunta da nessuno dei candidati la maggioranza assoluta, ma anche nel caso di prima convocazione rimasta deserta per mancanza del numero legale.

Altri consigli comunali hanno invece seguito una interpretazione restrittiva della legge e poiché anche tra i prefetti vi sono

state interpretazioni contrastanti, ne sono seguite conclusioni diametralmente opposte.

Di fronte al contrasto, manifestatosi anche fra i cultori di discipline giuridiche, si è chiesto l'intervento del Consiglio di Stato, senza che però il parere emesso dall'alta magistratura, nella adunanza generale del 27 ottobre 1949, n. 2035, sia valso a dirimere la controversia.

E si noti, l'istessa ambigua norma era stata riprodotta nel disegno di legge n. 985 del 16 dicembre 1949, contenente le norme per la elezione dei Consigli provinciali, ma la legge fu emendata, su nostra proposta, ed ora l'articolo 5 chiarisce in modo preciso la equiparazione fra le due ipotesi (vedi legge 8 marzo 1951, n. 122).

Non fu invece proposto emendamento alcuno per ciò che riguarda la elezione dei sindaci e perciò è rimasta integra la norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che ha dato luogo alle interpretazioni contrastanti, da tutti lamentate.

L'interpretazione estensiva, la sola che a noi sembra ragionevole, poiché risponde allo spirito della legge e ne rende facile l'applicazione, riconosce la possibilità di addivenire alla seconda convocazione, anche se la prima sia andata deserta per mancanza del numero legale, ed è stata accolta, come abbiamo già

visto, dal legislatore, nel caso analogo della elezione del presidente della Giunta provinciale.

L'interpretazione restrittiva invece, secondo cui la mancanza del numero legale non consentirebbe mai di addivenire ad una *seconda convocazione*, ai sensi della legge, è da scartare recisamente, poiché renderebbe difficilissima la elezione del sindaco, con conseguenze deleterie per la retta amministrazione dei Comuni.

Pertanto si ritiene necessario proporre la modifica del 4° comma del citato articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gen-

naio 1946, n. 1, nel senso che la elezione del sindaco può avvenire, in seconda convocazione, con le facilitazioni ivi previste, non solo nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti, da parte di uno dei candidati, ma anche in quello di convocazione andata deserta, per mancanza di numero legale.

Saranno così eliminate le divergenze cui ha dato luogo la norma ora vigente, e sarà pure eliminato il contrasto fra due leggi analoghe, che disciplinano la elezione dei sindaci e dei presidenti delle Giunte provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti ».